

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 07/06/2023

FATTO

Il 27.01.2022 la ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di 23.520,00 euro, da rimborsare in 120 rate. Nel ricorso afferma che il finanziamento era concluso per estinguerne uno precedente, stipulato con un altro intermediario, e acquisire una liquidità di almeno 4.000,00/5.000,00 euro; afferma che tale interesse era stato chiaramente manifestato all'incaricata della società agente, la quale la rassicurava che l'importo disponibile, dopo l'estinzione del precedente, sarebbe arrivato a circa 4.000,00 euro. Lamenta che, invece, l'importo erogato, in due *tranches*, era di soli complessivi 953,00 euro. Sostiene che l'intermediario convenuto abbia violato l'obbligo di cui all'art. 120-septies T.U.B. che impone diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con i clienti; sostiene infatti che, se non fosse stata prospettata l'allettante erogazione, poi non avvenuta, avrebbe proseguito il rapporto contrattuale con l'altro intermediario, con il pagamento di una rata mensile di 190,00 euro anziché di 196,00 euro, con scadenza al maggio 2028, invece che nell'aprile 2032 (con una maggiore spesa di circa 720,00 euro), evitando altresì la penale di estinzione anticipata pari a 108,12 euro in favore del medesimo e i costi del nuovo finanziamento verso l'intermediario convenuto per 1.300,00 euro (di cui 300,00 euro per istruttoria, 984,00 euro per commissioni di intermediazione, 16,00 euro per imposta di bollo) per un importo complessivo di 2.128,12 euro. Lamenta altresì che il finanziamento contestato è stato concluso in violazione dei termini previsti dall'art. 39 del D.p.R. n. 180/1950, atteso che il 27.01.2022, momento della sottoscrizione, non erano ancora trascorsi almeno i due quinti (40%) del periodo di ammortamento stabilito dal precedente

contratto di cessione decennale stipulato con l'altro intermediario nel mese di maggio 2018. La ricorrente lamenta infine di aver subito un grave danno morale ed esistenziale per l'ansia e lo stress derivato dalla delusione della aspettativa che le dichiarazioni dell'agente dell'intermediario avevano alimentato.

Esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge dunque all'Arbitro chiedendo si dichiari il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che quantifica nell'importo complessivo di 2.128,12 euro, nonché del danno non patrimoniale che quantifica nell'importo di 3.000,00 euro; chiede altresì il rimborso delle spese legali e dei costi della procedura dinanzi all'Arbitro.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce che: le contestazioni sollevate dalla ricorrente sono pervenute tardivamente; la ricorrente ha volontariamente proceduto con il perfezionamento della pratica, nonostante fosse stata edotta del fatto che l'importo da erogare, precedentemente valutato, sarebbe stato inferiore, in quanto il conteggio estintivo del finanziamento precedente presentava inaspettatamente 6 rate insolute per un importo pari a 1.111,48 euro, circostanza sottaciuta dalla ricorrente in fase di negoziazione.

Afferma l'intermediario di aver concesso alla ricorrente la possibilità di annullare la pratica in corso, previa restituzione dell'importo in acconto di 700,00 euro a lei già erogato e di aver però recepito la sua volontà di procedere con la proposta sottoscrivendo volontariamente e coscientemente il relativo nuovo contratto. Chiede dunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la domanda di risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente per la violazione, da parte dell'intermediario resistente, degli obblighi di correttezza e trasparenza, con particolare riferimento alla completezza e affidabilità dell'informativa illustrata all'interessata nella stipula di un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione.

2. Il ricorso merita accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.

3. Parte ricorrente lamenta un danno così articolato: (i) danno patrimoniale: diverse condizioni di fido pattuite, con rata di importo superiore e più lungo periodo di ammortamento, con un aggravio complessivo di 720,00 euro; pagamento della penale di estinzione anticipata in favore della controparte di finanziamento estinto, per 108,12 euro; i costi del nuovo finanziamento per un importo di 1.300,00 euro, di cui 300,00 per istruttoria, 984,00 euro per commissioni di intermediazione e 16,00 euro per imposta di bollo, il tutto per una quantificazione complessiva di 2.128,12 euro; (ii) danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, ma quantificata dalla parte ricorrente in 3.000,00 euro.

4. Il danno, nella ricostruzione offerta nel ricorso, sarebbe riconducibile alla condotta dell'intermediario resistente: reso edotto dell'interesse della ricorrente a concludere il finanziamento *de quo* al fine di estinguerne uno precedente e avere a disposizione un importo di circa 4.000,00 euro, l'agente dell'intermediario avrebbe proceduto con la conclusione del contratto omettendo di informare la ricorrente che, in virtù del conteggio estintivo del precedente, il finanziamento non avrebbe potuto garantire la sperata disponibilità, ma una nettamente inferiore (circa 950,00 euro). Sostiene la ricorrente che, se adeguatamente informata sull'operazione, non avrebbe accettato di concludere il finanziamento con il resistente intermediario, con il pagamento di una rata più alta (da 190,00 a 196,00 euro) e prolungamento del piano di ammortamento (dal 2028 al 2032),

proseguendo, invece, nel preesistente finanziamento. L'intermediario, prospettandole delle condizioni economiche poi non realizzatesi l'avrebbe indotta erroneamente alla conclusione del finanziamento. Sul punto, la banca afferma di aver informato la ricorrente sul fatto che l'importo da erogare, precedentemente valutato, sarebbe stato inferiore perché il conteggio estintivo del precedente finanziamento presentava inaspettatamente 6 rate insolte per un importo pari a 1.111,48 euro; di questo la ricorrente era a conoscenza nella fase di negoziazione, ma avrebbe omesso di informare l'intermediario.

5. A disposizione del Collegio sono le copie delle comunicazioni intercorse fra le parti, contenenti, da una parte, iniziali rassicurazioni circa l'importo di 4.000,00 euro a disposizione in seguito all'estinzione del precedente finanziamento, dall'altra un'adesione della parte ricorrente al programma negoziale diverso prospettato dall'intermediario. Peraltro, questa corrispondenza non si colloca temporalmente nella fase delle trattative prenegoziali, ma è successiva al momento della sottoscrizione del contratto (che è del 27.01.2022), delle cui condizioni (diverse da quelle sperate) la ricorrente aveva evidentemente, già avuto cognizione. Risulta poi dalle evidenze agli atti che il conteggio estintivo del precedente contratto sia stato acquisito dalla parte resistente solo dopo che la ricorrente aveva aderito al finanziamento, quando ormai era spirato il termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso. D'altra parte, il modulo SECCI precisa che l'importo totale del credito (12.698,17 euro) è indicato al lordo dell'estinzione anticipata di eventuali finanziamenti preesistenti e riporta analiticamente i costi connessi al finanziamento. Le informazioni note allo stesso intermediario nella fase della trattativa e della prospettazione economica del finanziamento alla ricorrente non consentivano infatti di conoscere l'effettivo esborso per l'estinzione del precedente contratto – con le rate insolte –, informazione relativa alla sfera della ricorrente che verosimilmente invece ne aveva (o ne poteva avere) conoscenza.

Non è dunque possibile ravvisare una responsabilità precontrattuale dell'intermediario resistente.

6. Parte ricorrente lamenta altresì la violazione dell'art. 39, c. 2 del D.P.R. n. 180/1950, perché al 27.01.2022, data della sottoscrizione del contratto, non erano ancora trascorsi almeno i due quinti (40%) della durata della cessione originaria.

7. L'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950, al primo comma, dispone che «[è] vietato contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della cessione stipulata per un decennio». Il secondo comma estende il medesimo divieto di cui al primo ai casi in cui la precedente cessione non sia estinta, prevedendo che possa esserne stipulata una nuova «dopo la scadenza dei termini previsti nel primo comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso». Nel caso di specie il contratto precedente ha durata decennale e dalla decorrenza del primo contratto (maggio 2018) alla stipula del secondo (27.1.2022) sono decorsi 3 anni e nove mesi: mancano per il raggiungimento del periodo di legge di 48 mesi (quattro anni), tre mesi. Quanto alle conseguenze della violazione della disposizione, va seguito il Collegio di coordinamento (n. 5762/2016), secondo cui è esclusa la nullità del contratto, e va invece ravvisata la violazione di una norma comportamentale, sanzionata con il riconoscimento alla parte lesa di una pretesa risarcitoria commisurata – in via proporzionale pura, quanto al criterio di calcolo – al periodo di anticipazione rispetto al minimo temporale previsto dalla legge.

8. Nell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale – per cui per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, l'orientamento condiviso fra i Collegi, in seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, ha disposto vadano restituiti tutti gli oneri contrattuali, sia di tipo cd. *recurring* che cd. *up front* – secondo il criterio della curva degli interessi – l'importo da riconoscere alla parte ricorrente va quindi determinato come segue:

durata del finanziamento		120
rate ante termine		3
rate post termine		117
TAN		11,40%

		% restituzioni
- in proporzione lineare		2,50%
- in proporzione alla quota interessi		4,17%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	se di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 292,50	€ 12,50		€ 12,51
	to di intermediazione (up front)	€ 984,00	€ 959,40	41,00		€ 41,04
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 53,55
interessi legali						si

9. Non può accogliersi, invece, la domanda di rimborso delle spese legali, che è nuova rispetto alla prospettazione emergente dal reclamo, e non provata (manca, ad esempio, documentazione quale la parcella del professionista).

10. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e per l'effetto dispone che corrisponda l'importo di euro 54,00 a titolo di risarcimento del danno. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA